

1.1. Ambito Normativo applicabile

L'ambito di applicazione del presente relazione si poggia su due fondamentali pilastri della normativa tecnica italiana quali il Testo unico di leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 di seguito definito **TULPS** ed il relativo Regolamento Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 di seguito definito "**Reg. TULPS**") e il Testo Unico ambiente (Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. di seguito definito come **TUA**).

Il coordinamento delle due normative non è stato negli anni di facile comprensione essendo norme indirizzate a campi di applicazione differenti che si incontrano con parziali sovrapposizioni e contraddizione per la gestione dei materiali esplosivi in disuso. Nel presente documento non si farà una analisi storica dell'evoluzione normativa che ha permesso di chiarire i vari aspetti ma sarà trattata la normativa alla luce del solo quadro odierno.

1.2. Ambito Normativo degli air-bag secondo il TULPS

1.2.1. Considerazioni preliminari

In Italia, i materiali esplosivi sono regolamentati dal Regio Decreto del 1931, noto come Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) elencate nell'Allegato A del Regolamento TULPS RD 635/40. Nell'allegato sono presenti sia prodotti chimici con caratteristiche esplodenti (ad esempio il Trinitrotoluene [noto come TNT], polveri di lancio, Propellente solido) sia munizioni o parti di esse (Proiettili, bombe di varia natura, Siluri, ecc) sia dispositivi pirotecnici. Inoltre trascrivendo testualmente dall'allegato A del Reg TULPS si definisce che più in generale (Art. 83 Reg TULPS):

“Ai fini e ai sensi degli artt. 81 e 82 del Regolamento di Pubblica sicurezza sono considerati prodotti esplodenti:

- a) le sostanze e le miscele di sostanze che esplodono per contatto con una fiamma, per urto, per sfregamento e la cui sensibilità, tanto all'urto, quanto allo sfregamento è superiore a quella del m-dinitrobenzene anche quando tali caratteristiche sono da esse perdute, in modo non permanente, per aggiunta o presenza di acqua o di altre sostanze;*
- b) le sostanze e le miscele di sostanze che, comunque, esplodono mediante conveniente innesco;*
- c) gli oggetti, i congegni, i manufatti che contengono o impiegano sostanze o miscele di sostanze esplosive.”*

Gli esplosivi in disuso (che mantengono le proprietà chimiche e fisiche descritte nell'allegato A del Reg TULPS) non sono quindi rifiuti, come espressamente riportato all'art. 185 del TUA (Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/2006 s.m.i.), modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 205/2010 punto e) ad eccezione di alcuni rifiuti pirotecnici che saranno meglio definiti. È necessario da subito sottolineare che in ogni caso restano identificati come materiali esplosivi e che quindi salvo specifiche deroghe previste nel TULPS è richiesta per il loro trattamento definitivo con rimozione della caratteristica di esplosività una licenza di Pubblica Sicurezza. Possono poi in determinati casi specifici (ad es. per i codici EER 160403*) avere anche l'attribuzione di rifiuto principalmente ai soli fini della tracciabilità dei materiali, ai fini dell'esportazione all'estero con relativa autorizzazione alla movimentazione transfrontaliera e alle operazioni di preparazione alla distruzione.

Le direttive e i regolamenti europei sulla gestione dei rifiuti hanno da sempre escluso, dal loro campo di applicazione, i materiali esplosivi in disuso, poiché questi prodotti sono disciplinati da disposizioni specifiche in merito alla loro gestione dalla produzione, classificazione, detenzione, spedizione, etc. solitamente collegate alle normative nazionali di Pubblica Sicurezza e della Normativa per il trasporto di merci pericolose (ADR, ICAO, RID, IMDG, ADN).

In Italia in dettaglio il T.U.L.P.S. prevede che i prodotti esplosivi in disuso debbano essere conferiti in appositi "cantieri di scaricamento" (si veda Allegato B Al Regolamento TULPS RD 635/40 Cap. VII Comma 1), conformi alle disposizioni tecniche emanate dal Ministero dell'Interno.

“In base all'art. 82 del regolamento al T.U.L.P.S, come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 272/2002, i prodotti esplodenti sono distinti nelle seguenti categorie:

- 1) «polveri» e prodotti affini negli effetti esplodenti;*

- 2) «dinamiti» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- 3) «detonanti» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- 4) «artifici» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- 5) «munizioni di sicurezza» e giocattoli pirici.

La categoria 5° è a sua volta suddivisa in 5 Gruppi distinti:

Gruppo A

- 1) bossoli innescati per artiglieria;
- 2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
- 3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
- 4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
- 5) cartucce per armi comuni e da guerra;

Gruppo B

- 1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
- 2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
- 3) accenditori elettrici;
- 4) accenditori di sicurezza;

Gruppo C

- 1) giocattoli pirici;

Gruppo D

- 1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato;
- 2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato;
- 3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
- 4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;

Gruppo E

- 1) munizioni giocattolo;
- 2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
- 3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
- 4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
- 5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cemenzeria);
- 6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.

Tutte le attività di Trasporto, Deposito, Esercizio (sia la Produzione che la Distruzione), Vendita, Importazione/Esportazione sono regolate dal TULPS (Art 32, 46, 47, 50, 51, 52, 97, 98) e per ognuna di queste attività è necessaria una specifica licenza emessa dal Ministero dell'Interno/Prefettura territorialmente competente nominata ai sensi dell'art. 49 del TULPS che definisce tutti i requisiti tecnici per l'esecuzione delle attività definite nelle Licenze.

È inoltre da tenere in debita considerazione la definizione di "rifiuti pirotecnici" come definito dall'Art.2 comma 1 lett. C) del DM 101/16 secondo cui: "i rifiuti derivanti dall'utilizzo degli articoli pirotecnici che possono contenere quantità residue di sostanze esplosive in grado di causare danni alle persone e all'ambiente, nonché le stesse sostanze esplosive che residuano dall'utilizzo degli articoli pirotecnici. Sono considerati rifiuti da pirotecnici, ai fini della raccolta, del trasporto e dello smaltimento, gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati". Tale attribuzione è stata meglio definita dal ministero dell'ambiente nella nota di riscontro all'interpello della regione Abruzzo del 15 luglio 2022, prot. n. 88853 che chiarisce che esclusivamente i rifiuti aventi EER 16 01 10* (ad esempio "air bag") e EER 16 04 02* rientrano nell'ambito di applicazione della gestione dei rifiuti, mentre quelli identificati con EER 16 04 01* e EER 16 04 03* sono esclusi per definizione dalla Parte IV (rifiuti) del TUA. Ne consegue

che gli impianti che intendano trattare e smaltire i rifiuti da articoli pirotecnici per come definiti nella Direttiva 2013/29/UE, in virtù della persistente capacità esplosiva, devono essere autorizzati sia ai sensi della normativa ambientale sia a quella relativa alla pubblica sicurezza.

Alla luce di quanto espresso i materiali trattati nel sito autorizzato Primis conferiti con codice EER 160110* e che hanno codice ONU0503 e 3268 sono riconducibili rispettivamente ai sensi del TULPS come categoria e V/E per cui tali materiali sono soggetti all'applicazione della normativa Rifiuti del TUA.

A valle delle attività R12 effettuate all'interno dell'impianto autorizzato Primis sono eliminate dalle operazioni di selezione e cernita tutte le componenti recuperabili lasciando inalterato il solo generatore di gas interno che, in relazione alla sua residua capacità esplosiva deve essere e secondo quanto chiarito dagli ultimi aggiornamenti normativi descritti, deve essere classificato con codice EER 160403* e ONU0432 non sono assoggettati alla Parte IV del D. Lgs 152/06 essendo costituiti esclusivamente dalla componente esplosiva isolata dai dispositivi di sicurezza.

Tali oggetti pirotecnici che non sono ulteriormente riducibili in sicurezza devono essere distrutti tal quali. Per tale attività saranno quindi necessarie le autorizzazioni di Pubblica Sicurezza come cantiere di scaricamento e le Autorizzazioni Ambientali ai sensi del TUA relative agli impatti ambientali quali aria, acqua, suolo ecc che il sito produce ma, non quelle come impianto di trattamento rifiuti.

2. Descrizione Primis S.r.l.

La Primis S.r.l. a partire dal 2021 possiede un'autorizzazione come gestione di impianto di trattamento rifiuti ai sensi del Art 208 del D.Lgs 152/06 con n. DPC026/64 del 16/03/2021 alle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non che include i codici relativi ai rifiuti pirotecnici 160110* per gli air-bag e pretensionatori scaduti e 160403* per gli altri esplosivi di scarto per le operazioni di R12, R13 presso la propria sede di Manoppello (PE) in via Sangro, 2.

Secondo gli attuali aggiornamenti normativi si palesa la necessità di ridefinire le procedure di classificazione delle frazioni prodotte dalle operazioni R12 per entrambi i codici pirotecnici in ingresso autorizzati. E nello specifico dovranno essere effettuate le seguenti modifiche non sostanziali come definito nella seguente tabella:

Codice EER in ingresso	Possibili Codici prodotti dalle operazioni R12 autorizzate nel DPC026/64 del 16/03/2021	Modifica non sostanziale Richiesta per i prodotti dalle operazioni R12 a seguito delle modifiche normative
160110* Conferiti con FIR ai sensi degli articoli 193 e 212 del TUA.	160110* (Generatore di Gas) Destinato alle operazioni di distruzione D10	160403* (Altri esplosivi di scarto) relativamente alla sola componente esplosiva del generatore di gas Possibili smaltimento finale mediante esportazione transfrontaliera con il 160403* ai sensi del TUA per il mantenimento della sola tracciabilità oppure Escluso dalla normativa rifiuti e inviato a distruzione in Italia a "Cantiere di scaricamento" ai sensi del TULPS come esplosivo di Cat. V/E
	Rifiuti non pericolosi destinati a successive operazioni di recupero	Rifiuti non pericolosi destinati a successive operazioni di recupero

[illegible]